

Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana



Numero 7

Roma, 20 giugno 1972

NORMAE DE PROMOENDIS AD EPISCOPALE MINISTERIUM IN ECCLESIA LATINA	pag. 93
LETTERA DELLA SEGRETERIA DI STATO IN RISPOSTA AL MESSAGGIO INVIATO A PAOLO VI	» 99
QUESITI CIRCA I DOCUMENTI DELLA II ASSEMBLEA DEL SINODO	» 100
EDIZIONE ITALIANA DEL LEZIONARIO DOMENICALE E FESTIVO	» 101
INDICAZIONI PASTORALI PER I MATRIMONI MISTI	» 104
XVIII CONGRESSO EUCARISTICO NAZIONALE: MESSAGGIO DEL CARD. PRESIDENTE	» 109
XL CONGRESSO EUCARISTICO INTERNAZIONALE	» 111
CONTRIBUTO DELLE DIOCESI PER LE PP.OO.MM. NEL 1971-72	» 112

NOTIZIARIO DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
a cura della Segreteria Generale

NUMERO 7

20 GIUGNO 1972

**Normae de promovendis
ad Episcopale ministerium in Ecclesia latina**

CONSILIUM PRO PUBLICIS ECCLESIAE NEGOTIIS - PROT. N. 1850/72 - E CIVITATE VATICANA, DIE 25-III-1972 - Em.mo ac Rev.mo Domino Card. Antonio Poma, Praesidi Conferentiae Episcopalis.

Eminentissime ac Reverendissime Domine,

Acceptis ab Episcopalibus Conferentiis animadversionibus et suggestionibus circa perficiendas normas « De proponendis ad Episcopale ministerium in Ecclesia Latina », earum textus, iuxta Summi Pontificis decisionem, ita digestus est, ut Episcoporum votis congrueret et gravissimo expediendo officio de instituendis Episcopis esset revera adiutorio.

Itaque honori mihi duco novas regulas de hac materia, a Summo Pontifice approbatas, Tibi, Eminentissime Domine, per praesentes mittere, quas Eminentia Tua Reverendissima cum confratribus in Episcopatu istius Nationis communicare dignabitur.

Adsit laboribus nostris propitius Dominus, Pastor Aeternus et Episcopus animarum nostrarum, Qui corda novit omnium, ostendatque nobis quos elegerit, ne unquam gregi suo aptorum desit cura Pastorum.

Hanc occasionem nactus, impensos venerationis meae sensus Tibi ex animo pando meque profiteor

Eminentiae Tuae Reverendissimae
addictissimum in Domino Fratrem

J. CARD. VILLOT

CONSILIUM PRO PUBLICIS ECCLESIAE NEGOTIIS - PROT. N. 1550/72.

Episcoporum delectum ita faciendum ut ad regendam Ecclesiam praeficerentur Pastores « facti forma gregis ex animo » (1 Pt. 5, 3) Apostolica Sedes praeteritis temporibus curavit editis particularibus regulis ad varias Nationes spectantibus.

Cum autem necesse sit ut etiam in hac parte vim suam exerant Oecumenici Concilii Vaticani II praescripta, Summus Pontifex Paulus VI, plurimorum in Episcopatu Fratrum exceptis votis et competentium Romanae Curiae Dicasteriorum exquisita sententia, ad effectum adducere statuit id quod Motu Proprio *Ecclesiae Sanctae*, n. 10, edicitur, nimirum « Conferentiae Episcopales, iuxta normas ab Apostolica Sede statutas vel statuendas, de viris ecclesiasticis ad Episcopatus officium in proprio territorio promovendis prudenti consilio sub secreto quotannis agant, et candidatorum nomina Apostolicae Sedi proponant ». Itaque mandavit ut textus de hac re diligentissime appareretur et Conferentiarum Episcopaliū examini proponeretur.

Quibus absolutis, Summus Pontifex normas quae hic adnectuntur approbavit, quae de promovendis ad Episcopatum ecclesiasticis viris latini ritus agunt, non tangunt vero proprias Ecclesiarum Orientalium leges, quaeque vigere incipient a die XXI mensis Maii, anno MCMLXXII, simul abrogatis memoratis particularibus decretis.

Contrariis quibusvis non obstantibus.

Ex Aedibus Vaticanis, die XXV mensis Martii, anno MCMLXXII.

J. CARD. VILLOT

Praefectus Consilii pro Publicis Ecclesiae Negotiis

Normae

ARTICULUS I

1. Episcopis facultas et officium competit Apostolicae Sedi patefaciendi nomina presbyterorum quos episcopali munere dignos putant et ad illud idoneos, non solum in ambitu dioecesani Cleri, sed etiam religiosorum qui in Dioecesi ministerio sacro funguntur, et sacerdotum alius iurisdictionis quos bene compertos habeant.

2. Singuli Episcopi dioecesani et alii loci Ordinarii, non autem Vicarii Generales, satagent acquirere notitias et elementa omnia, quibus opus est ut tale praecipuum et haud facile munus adimpleatur, sive ipsi per se explorantes, sive pro opportunitate consulentes, intra terminos suae iurisdictionis, non quidem in coetu, sacerdotes e Capitulo Cathedrali vel e gremio Consultorum, e Consilio presbyterali, alios denique tum e Clero, sive dioecesano sive regulari, tum e laicorum ordine.

3. Quod attinet ad ecclesiasticas circumscriptiones concreditas Missionalibus Institutis, respectivis Moderatoribus Supremis agnoscitur, iuxta praxim vigentem in Sacra Congregatione pro Evangelizandis Populis, facultas proponendi candidatos e proprio Instituto, salvo semper iure Apostolicae Sedis, si id opportunum censuerit, aliter providendi.

ARTICULUS II

1. Nomina candidatorum episcopalium regulariter perpendantur et proponantur ab Episcopis in coetum coalescentibus. Singulis tamen Episcopis, aliisque Ordinariis ut supra, art. I, 2, fas est candidatos Apostolicae Sedi directe proponere.

2. Coetus seu conferentiae de quibus agitur sint de more provinciales, constant nimirum ex Episcopis aliisque Ordinariis ut supra pertinentibus ad eandem Provinciam Ecclesiasticam, nisi peculiaria locorum adiuncta coetus interprovinciales, vel regionales vel demum nationales suadeant, Apostolica Sede prius certiore facta.

ARTICULUS III

1. Coetui iisdem cum iuribus intersunt omnes Episcopi Provinciae, vel Regionis vel Nationis, qui iuxta respectiva statuta ad eandem Conferentiam Episcopalem pertinent cum voto deliberativo.

2. Agendorum ordinem praeparare coetibusque praeesse est Metropolitanae, eoque absente Suffraganei senioris, si agatur de coetu provinciali; Conferentiae vero Praesidis si agatur de coetu regionali vel nationali.

ARTICULUS IV

1. Coetus habeantur certis intervallis, iuxta praescriptum in Motu Proprio *Ecclisiae Sanctae*, n. 10. Expedit ut celebrentur cum de more Episcopi conveniunt.

2. Coetus recurrente tempore congregantur eo consilio ut Episcopi candidatos proponant vel, si casus ferat, circa candidatos iam antea propositos ulteriores notitias suppeditent. Fieri etiam poterit ut aliquis e candidatis alias propositis, in indice non sit retinendus vel ob progressam aetatem, vel ob morbum, vel ob aliam causam, unde ad episcopatum inhabilis factus sit.

ARTICULUS V

Congruo tempore ante coetus congregationem, nomina proponendorum ab iis, qui interesse ius et officium habent, mittantur Praesidi, qui cum iisdem integram nominum seriem communicare sataget, opportunis adhibitis cautelis.

Ipsi autem candidatorum nomina perpedant, et de unoquoque quae sibi perspecta sint adnotent.

ARTICULUS VI

1. De singulis candidatis notitias et animadversiones Episcopi secum communicent, explicantes utrum de propria scientia eas confirmant an ex auditu referant.

2. Sic autem examinandi sunt candidati ut discernatur an polleant dotibus quibus necesse est adornetur bonus pastor animarum et doctor Fidei: an nimirum bona fama honestentur, an sint moribus irreprehensibiles, recto iudicio et prudentia instructi, animo aequabiles, indole constantes; an sint orthodoxae Fidei tenaces, Apostolicae Sedi devoti et Ecclesiae Magisterio fideles, an dogmaticam et moralem theologiam ac ius canonicum penitus calleant, an pietate, spiritu sacrificii et pastorali zelo fulgeant, an aptitudine ad gubernandum donentur. Sed et attendi debent acies ingenii, studiorum curriculum, sensus socialis, spiritus dialogi conserendi et cooperationis, intellegentia signorum temporum, laudabile studium non favendi partibus, familiae genus, valetudo, aetas, habitus per successionem hereditariam traditi.

ARTICULUS VII

1. Absoluta disceptatione orali, vota, aut abstentio a voto, scripto aliave apta ratione exprimantur pro singulis candidatis.

2. Vota secreto exprimantur, ut integra unicuique servetur libertas in suffragando. Expedit ut, praeter ipsum votum, distincte indicetur indoles dioeceseos vel officii cui aptior quisque candidatus videatur.

3. Post lata suffragia de singulis candidatis, ipsa recognoscantur, modo apto ad exactam computationem eorundem.

4. Si expedire videatur, Praeses potest Episcopos invitare ad novam oralem disceptationem, circa unum candidatum vel plures, et suffragia iterum ferenda curare, quo nempe peculiare notae alicuius candidati clarius appareant.

ARTICULUS VIII

1. Ante coetus absolutionem elenchus conficiatur eorum qui, episcopali munere digni et idonei, Apostolicae Sedi proponendi erunt.

2. Itidem, ante coetus dimissionem ea omnia deleantur ex quibus dignosci posset qua ratione singulus quisque suffragium tulerit. De omnibus autem in coetu peractis acta conficiantur ad normam iuris.

3. Optandum est omnino, ne Episcopi discedant nisi actorum tabulis perlectis, probatis et subsignatis.

ARTICULUS IX

Praeses coetus integrum exemplar actorum et elenchi candidatorum ad Apostolicam Sedem mittat per Pontificium Legatum.

ARTICULUS X

1. Illis in Nationibus plures exstant Provinciae Ecclesiasticae et id, iudicio saltem duarum tertiarum partium eorum qui cum voto deliberativo pertinent ad Conferentiam Episcopalem Nationalem, expedire videbitur, elenchus in Provinciali vel Regionali coetu confectus mittatur, pro opportuna cognitione, ad Praesidem Conferentiae Episcopalis Nationalis, qui animadversiones et notitias addere poterit, prae mente habens necessitates et adiuncta Ecclesiae in tota Natione.

2. Itidem, si maiori parti ut in praecedenti paragrapho membrorum Conferentiae Episcopalis Nationalis expedire videbitur, statui poterit ut vel Comitatus permanens Conferentiae, vel peculiaris non nimis ampla Commissio, constans membris ab ipsius Conferentiae plenario coetu ad certum tempus eligendis, cui praeerit ipse Praeses Nationalis Conferentiae, animadversiones et notitias ut supra n. 1 addat.

ARTICULUS XI

1. Cum agitur de indicandis Apostolicae Sedi candidatis pro aliquo officio episcopali, ratio habenda est indicum confectorum a coetibus provincialibus, vel a coetibus regionalibus sive nationalibus in casibus descriptis art. II, 2.

2. Indices autem non minuunt libertatem Romani Pontificis, cui pro suo munere semper integrum est eligere et instituere etiam viros aliunde sumptos.

ARTICULUS XII

1. Antequam quilibet candidatus Episcopus renuntietur, Apostolica Sedes de eo diligentem et prolatam paragit inquisitionem, consultis singulatim personis quae eum intime norint et de eo valeant quam absolutissimas notitias et prudens deliberatumque coram Deo proferre iudicium.

2. Haec inquisitio facienda committitur Pontificio Legato, qui quidem quaestiones ad hoc confectas tradit ecclesiasticis viris: episcopis, presbyteris, religiosis; possunt quo-

que eundem in modum interrogari laici prudentes et vere probati, qui utilia scitu de candidato norint.

ARTICULUS XIII

1. Cum de providenda aliqua dioecesi aut de constituendo Coadiutore cum iure successionis agitur, Pontificius Legatus a Vicario Capitulari vel ab Administratore Apostolico aut ab ipso Episcopo dioecesano requiret amplam et diligentem relationem de Dioeceseos statu et necessitatibus; poterunt etiam clerus et laicorum ordo, praesertim per corpora ad normam canonum instituta eorumque personas agentia, necnon religiosi interrogari.

2. Salvis casibus particulari lege vel consuetudine vel alia ratione legitime exceptis, ad ternos, qui dicuntur, Apostolicae Sedi proponendos, Pontificii Legati est singillatim requirere et cum ipsa Apostolica Sede communicare, una cum suo voto, quid suggerant Metropolita et Suffraganei Provinciae ad quam pertinet, vel quacum in coetum convenit, providenda dioecesis, necnon Conferentiae Episcopalis Nationalis Praeses. Pontificius Legatus, insuper, quosdam e Capitulo Cathedrali, vel e Consultoribus dioecesis, aliosque ex utroque Clero, praesertim e Consilio Presbyterali sede plena existente, pro opportunitate audiet.

3. Congrua congruis referendo, similis procedendi modi ratio habeatur ab iis ad quos candidatos proponere pertinet cum agitur de nominandis Episcopis Auxiliariis.

ARTICULUS XIV

In iis omnibus expediendis, sive Episcopis, sive Pontificiis Legatis, sive Presbyteris et fidelibus quomodocumque partem habentibus, praescriptum secretum Pontificium, quod vocant, ad amussim servandum est, quod exigunt ipsa natura rei et observantia debita personis de quibus agitur.

ARTICULUS XV

Firmo manente voto Concilii Oecumenici Vaticani II in Decr. *Christus Dominus*, n. 20, de Episcopis libere eligendis, normae quae praecedunt legitima privilegia concessa vel iure quaesita specialesque procedendi modos ab Apostolica Sede inita pactione vel aliter approbatos non abrogant nec iisdem obrogant.

Lettera della Segreteria di Stato in risposta al messaggio inviato a Paolo VI

In risposta al messaggio indirizzato al Santo Padre (cfr. « Notiziario » n. 6 del 15-V-1972, pp. 85-86), il Cardinale Segretario di Stato ha fatto pervenire la seguente lettera.

SEGRETARIA DI STATO - PROT. N. 210269 - DAL VATICANO, 6-V-1972.

Al Card. Antonio Poma, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana.

Signor Cardinale,

in occasione della recente sessione del Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Italiana, Vostra Eminenza Reverendissima ha avuto cura di rimettere al Santo Padre un nobile indirizzo di saluto e di omaggio, facendosi interprete dei sentimenti unanimi dei Confratelli.

Sua Santità ha vivamente gradito tale testimonianza non soltanto come rinnovata espressione di ossequio verso la Sua Persona, ma anche come diretto riflesso della sollecitudine pastorale, che distingue e qualifica lo zelo dei Vescovi d'Italia nelle presenti circostanze, tanto importanti per la vita religiosa del Paese; circostanze che richiedono vigilanza e prudenza da parte dei sacri Pastori, a motivo anche di recenti incresciosi episodi di insofferenza e di deviazioni che hanno profondamente turbato la Comunità ecclesiale italiana. Molto opportunamente l'Eminenza Vostra ha fatto riferimento alla Dichiarazione della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede e, nel sottolineare il valore del richiamo, che vi è contenuto, ai misteri centrali del cristianesimo, ha scritto che essa servirà di orientamento e di guida per elaborare il programma di evangelizzazione e di catechesi, del quale si occuperà la prossima Assemblea dei Vescovi. Questa concordanza tra le direttive della Santa Sede e la linea di azione, prescelta dall'Episcopato, è stata motivo di compiacimento per il Sommo Pontefice, che vi ha visto una adeguata e tempestiva risposta alle necessità specifiche della Chiesa in codesta amata Nazione. Del resto, come Ella ha ribadito, sarà sempre la fedeltà allo spirito ed alle norme del Concilio Vaticano II a definire in concreto le iniziative dell'apostolato, a cui sacerdoti, religiosi e laici sono chiamati nelle difficoltà del momento.

Confermando ed incoraggiando paternamente questi propositi, il Vicario di Cristo desidera manifestarLe ancora una volta il suo alto apprezzamento per l'opera indefessa, alla quale Ella attende in qualità di Presidente della Conferenza, e, nella certezza dei divini favori, invia volentieri a Lei, ai collaboratori del Consiglio ed ai Pastori delle diocesi italiane l'implorata, confortatrice Benedizione Apostolica.

Profitto della circostanza per confermarmi con sensi di profonda venerazione

di Vostra Eminenza Reverendissima
Dev.mo in Domino
J. CARD. VILLOT

Quesiti circa i documenti della II Assemblea generale del Sinodo

Il Segretario Generale della C.E.I., con lettera circolare n. 575/72 del 31-V-72, diretta ai membri della Conferenza ha così scritto:

La Segreteria del Sinodo dei Vescovi, con la lettera n. 629/72 del 25-V-1972 (allegata in copia alla presente) ha formulato alcuni quesiti circa i documenti della II Assemblea Generale del Sinodo medesimo.

Per poter dare una relazione documentata si rende necessario un'esame delle richieste nell'ambito delle singole diocesi d'Italia; gli argomenti potrebbero essere utilmente discussi in seno ai Consigli presbiterali e pastorali per raccogliere più precise indicazioni.

Le sarei grato se potesse far pervenire una sintetica risposta completa non oltre il 20 luglio p.v.

SYNODUS EPISCOPORUM - PROT. N. 629/72 - E CIVITATE VATICANA, DIE 25-V-1972.
E.mo ac Rev.mo Domino Antonio Card. Poma, Archiepiscopo Bononiensi, Praesidi Conferentiae Episcoporum Italiae.

Venerabilis Frater,

Opportunum esse videtur, ut haec Secretaria Generalis Synodi Episcoporum, etiam ut Beatissimum Patrem certiore reddere possit, comperta habeat ea omnia quae incepta sunt in diversis orbis terrarum nationibus ad documenta Secundi Generalis Coetus Synodi divulganda necnon ad vota eiusdem Coetus ad effectum deducenda.

Quapropter, huius Secretariae Generalis praeprimis interest cognoscere:

— Quomodo documenta « De Sacerdotio Ministeriali » et « De iustitia in mundo » accepta sint ac divulgata in territorio istius Conferentiae Episcopalis;

— Quanam eorumdem explanationes seu commentaria critica orta sint;

— Quomodo fideles et sacerdotes haec documenta Synodi acceperint: utrum ipsa particulari studio subiecta fuerint in circulis, conventibus seu adunationibus, in Consiliis Pastoralibus, in Consiliis Presbyteralibus etc.;

— Utrum aliquae dispositiones ab ista Conferentia Episcopali datae sint, ut vota Synodi, quae in documentis synodalibus cum vigentibus normis congruunt, ad effectum deducerentur. Quatenus affirmative, quomodo recepta sint in vita pastorali et sociali;

— Quid ex votis Synodi circa Sacerdotium ministeriale et iustitiam in mundo videatur immediate ad exitum adducendum. Significantur etiam vota circa quae ulterius studium necessarium aut opportunum videatur; suggerantur simul organa et institutiones quae ad illud studium perficiendum, magis idonea videantur;

— Transmittantur, pro posse, ad Secretariam Generalem Synodi declarationes, dispositiones, commentaria istius Conferentiae Episcopalis eiusque Sodalium circa documenta Synodi « De Sacerdotio Ministeriali » et « De iustitia in mundo ».

Enixe rogo Te, Venerabilis Frater, ut responsa ad praedictas quaestiones ante diem 1 Septembris 1972 ad hanc Secretariam Generalem significare velis.

Libenter hac utor opportunitate obsequentes gratosque animi mei sensus testandi meque profitendi

Tibi add.mum
+ LADISLAUM RUBIN, *Secr. Gen.*

Edizione italiana del Lezionario domenicale e festivo

SACRA CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO - PROT. N. 456/72.

DIOECESIUM ITALIAE

Instante Eminentissimo Domino Card. Antonio Poma, Archiepiscopo Bononiensi, Praeside Coetus Episcoporum Italiae, litteris die 20 martii 1972 datis, vigore facultatum huic Sacrae Congregationi a Summo Pontifice Paulo VI tributarum, interpretationem Italicam primi voluminis ordinis Lectionum Missae pro dominicis et festis diebus (annorum A-B-C), prout invenitur in exemplari ad hanc Sacram Congregationem transmissio, perlibenter probamus seu confirmamus.

In textu autem imprimendo mentio fiat de confirmatione ab Apostolica Sede concessa. Eiusdem insuper textus impressi duo exemplaria transmittantur ad hanc Sacram Congregationem.

Contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Ex aedibus Sacrae Congregationis pro Cultu Divino, die 22 martii 1972.

— + A. BUGNINI, *a Secretis*

ARTURUS CARD. TABERA, *Praefectus*

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA - PROT. N. 331/72.

Questo « Lezionario domenicale e festivo », preparato sulla versione italiana della Sacra Bibbia curata dalla C.E.I., è stato approvato secondo le delibere dell'Episcopato e ha ricevuto la conferma da parte della Sacra Congregazione per il Culto Divino, con Decreto n. 456/72 del 22 marzo 1972.

La presente edizione dev'essere considerata « tipica » per la lingua italiana, ufficiale per l'uso liturgico.

Il « Lezionario » si potrà adoperare appena pubblicato; diventerà obbligatorio dal 3 dicembre 1972, I Domenica di Avvento.

Roma, 15 giugno 1972.

+ ANTONIO CARD. POMA
Arcivescovo di Bologna
Presidente della Conferenza Episcopale Italiana

Presentazione del volume

1. Tutti i testi biblici, con i necessari adattamenti, sono tratti da LA SACRA BIBBIA, versione italiana per l'uso liturgico a cura della C.E.I. (E.P.I. - Edizioni Pastorali Italiane, Roma 1971).

Organizzazione del volume

2. Il « lezionario domenicale e festivo » comprende, in un solo volume, tutte le letture dei tre cicli: A-B-C.

In appendice sono riportate le letture di alcune solennità e feste del Proprio dei santi, che sono di precetto o che possono avere la prevalenza sulle domeniche « per annum », quando coincidono con queste.

Tali solennità e feste sono: la Presentazione del Signore (2 febbraio); San Giuseppe, Sposo della B. V. Maria (19 marzo); la Natività di san Giovanni Battista (24 giugno); la solennità dei santi Pietro e Paolo apostoli (29 giugno); la Trasfigurazione del Signore (6 agosto); l'Assunzione della Beata Vergine Maria (15 agosto); l'Esaltazione della Santa Croce (14 settembre); la solennità di Tutti i Santi (1^o novembre); la Commemorazione di tutti i fedeli defunti (2 novembre); la Dedicazione della Basilica Lateranense (9 novembre); l'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria (8 dicembre).

Criteri di compilazione

3. Il criterio di fondo seguito nella compilazione è stato quello di facilitare al massimo,

ricorrendo ad alcuni accorgimenti, l'uso del volume.

a) Le letture dei tre cicli sono riunite in tre parti distinte e autonome; con l'aiuto di un segnacolo è facile ricordare sempre il ciclo corrispondente all'anno liturgico in corso.

b) E' stato evitato qualsiasi rimando, salvo quello, resosi necessario, riguardante le domeniche « per annum » dopo il Battesimo del Signore fino alla Quaresima.

Per queste domeniche, seguendo la Tabella I dell'ordinamento delle letture, bisogna ricorrere appunto al tempo « per annum »; dopo Pentecoste, si riprende la serie domenicale « per annum » interrotta con l'inizio della Quaresima.

Le solennità del Signore nel tempo « per annum » (SS. Trinità: I domenica dopo la Pentecoste; SS. Corpo e Sangue di Cristo: giovedì dopo la festa della SS. Trinità; Sacratissimo Cuore di Gesù: venerdì della seconda settimana dopo la Pentecoste) si trovano alla fine di ognuno dei tre cicli.

Impaginazione e segni convenzionali

4. Una cura particolare è stata riservata all'impaginazione: normalmente e per quanto possibile la I lettura e il salmo responsoriale occupano, rispettivamente, la sola prima pagina e la sola seconda pagina di ogni domenica e festa; la II lettura occupa la terza pagina, seguita dal canto al Vangelo, ma con uno stacco per far risaltare che questo canto è legato tematicamente al Vangelo, al quale è riservata la pagina successiva.

Quando l'impaginato, a motivo di un più ampio sviluppo delle letture, ha dovuto subire variazioni, sono stati adottati i seguenti segni convenzionali:

► posto in fondo, a destra della pagina, sempre al termine di un periodo completo, indica che la lettura prosegue alla pagina seguente; quando il voltare pagina si è reso necessario per un salmo responsoriale, nella pagina successiva è stato ripetuto il ritornello (R^v), per comodità del lettore o del salmista, cioè per consentirgli di fare eventualmente da guida all'assemblea;

★ posto a fianco di PRIMA LETTURA, SECONDA LETTURA, VANGELO, preavverte che la stessa lettura ha di seguito la forma breve;

* uno o più asterischi, preavvertono che seguono una o più alternative alla PRIMA LETTURA, o alla SECONDA LETTURA, o al VANGELO, o al CANTO AL VANGELO, in sostituzione, cioè, di quella o di quello che porta il segno convenzionale.

E' stato adoperato un carattere di corpo grande per agevolare la proclamazione.

Accentazione

5. Anche quando poteva sembrare ovvio per il lettore più preparato, è stato messo l'accento tonico su alcune parole e su alcuni nomi biblici italianizzati; sugli altri nomi translitterati dall'ebraico si è preferito non mettere l'accento per lasciare libertà di pronuncia tradizionale latina o di pronuncia ebraica (si tenga presente che in quest'ultimo caso l'accento tonico cade quasi sempre sull'ultima sillaba).

Quando l'accento tonico coincide con quello fonico, è stato posto l'accento grave (˘) o acuto (´) per indicare il suono rispettivamente aperto o chiuso delle vocali *e* ed *o*.

Adattamenti

6. Per alcuni salmi responsoriali, più frequentemente per i ritornelli (R^v), e per alcuni canti al Vangelo, sono state adottate soluzioni diverse da quelle indicate dall'*Ordo Lectionum Missae*, avvalendosi dell'autorizzazione prevista dal n. 36 c/d della *Istruzione sulla tradu-*

zione dei testi liturgici per la celebrazione con il popolo (Consilium ad exsequendam Const. de sacra Liturgia, 25 gennaio 1969), ove è detto:

« Quando sono utilizzati per un canto i testi dei responsori e delle antifone, anche se tratti dalla Sacra Scrittura, diventano parte della liturgia, e rivestono un nuovo genere letterario. E' quindi naturale che nel tradurli si dia ad essi una forma verbale che, pur conservandone pienamente il senso, si adatti al canto, si armonizzi col tempo liturgico o con una festa particolare, e sia facilmente compresa dai fedeli. Molti antichi antifonari recano parecchi esempi di questi adattamenti, con lievi ritocchi del testo originale.

« Se il contenuto di una antifona o di un salmo creasse qualche difficoltà, la Conferenza episcopale può autorizzare la scelta di un altro testo che risponda alle stesse esigenze della celebrazione liturgica e al senso proprio di un determinato tempo liturgico o di una data festa ».

Sequenze

7. Le sequenze sono riportate nel testo latino, con a lato una versione italiana. Tale scelta è stata suggerita dall'estrema difficoltà di traduzione che esse presentano. Il testo italiano è una versione fedele, ma non letterale e ha una sua scorrevolezza ritmica che ne consente l'eventuale recitazione o il canto.

Pregchiere dei fedeli

8. Non vengono riportati nel volume formulari per la Preghiera dei fedeli. Questi i motivi:

a) Si è voluto conservare al Lezionario la sua natura di libro per la proclamazione della parola di Dio, senza appesantirlo con parti proprie di altri momenti liturgici.

b) Un numero rilevante di schemi (come fu sperimentato nelle precedenti edizioni *ad interim*, ma distribuiti nei tre volumi di ogni ciclo) avrebbe richiesto, in questa edizione definitiva e completa, la disponibilità di molte altre pagine, a scapito della maneggevolezza del Lezionario, già abbastanza voluminoso.

c) L'usura del tempo avrebbe certamente inciso sulla immediatezza degli schemi, e la ripetizione di formule, per forza di cose gene-

riche, non avrebbe favorito l'attualizzazione della preghiera « comune ».

d) Nel Messale Romano si sarebbero dovute riportare, per comodità, tutti i formulari della Preghiera dei fedeli (per le domeniche e feste, per i giorni feriali, per alcune feste dei santi, per le Messe rituali, ecc.), con notevole aumento delle difficoltà esposte sopra.

Perciò si è ritenuto opportuno pubblicare le Preghiere dei fedeli su schede; una soluzione

che favorisce l'aggiornamento, e risolve alcuni problemi pratici, perché consente di inserire la scheda del giorno nel Lezionario e nel Messale.

Indice biblico

9. L'*Index biblicus* delle pericopi sarà pubblicato in fascicolo a parte, al termine della edizione di tutti i volumi del Lezionario, come sussidio di studio.

Indicazioni pastorali per i matrimoni misti

Il Motu proprio Matrimonia mixta, datato 31 marzo 1970, demandava alle Conferenze Episcopali di emanare disposizioni per l'applicazione di alcune norme in riferimento alla situazione delle singole Nazioni.

La Conferenza Episcopale Italiana ha fissato tali disposizioni, andate in vigore dal 1 ottobre 1970 (cfr. « Notiziario », 1970, pp. 199-200).

La Commissione per l'Ecumenismo e il dialogo con i non credenti ha preparato un documento con alcune indicazioni di carattere pastorale per la pratica attuazione delle predette disposizioni.

Il documento, esaminato dai Membri del Consiglio Permanente, viene offerto quale utile sussidio pastorale.

Premessa

Le nuove disposizioni riguardanti i matrimoni misti sono entrate in vigore dal primo ottobre dell'anno 1970.

Nel breve intervallo della *vacatio legis*, intercorso tra la promulgazione del Motu proprio *Matrimonia mixta* e la sua entrata in vigore, la Conferenza Episcopale Italiana emanò le norme di applicazione attenendosi esclusivamente alla materia giuridica, per la quale il Motu proprio dava incarico alle Conferenze Episcopali nazionali di stabilire gli adattamenti in rapporto alle rispettive situazioni locali.

La Commissione episcopale per l'ecumenismo, nell'intento di fornire utili orientamenti di carattere pastorale, propone ora un breve commento allo stesso Motu proprio e alle decisioni della Conferenza, tenendo conto anche di documenti pubblicati in tale materia da Conferenze episcopali di altre nazioni.

I matrimoni misti non costituiscono in Italia un problema rilevante, come accade invece in altri Paesi; si tratta di casi eccezionali. Tuttavia, si fanno meno rari, a causa dell'emigrazione e del turismo. Del resto, il problema assume rilevanza nel quadro del movimento ecumenico.

La differenza di confessione religiosa produce oggettive e serie difficoltà alla perfetta comunione dei coniugi e della famiglia; per questo, soltanto una adeguata formazione ecumenica riuscirà a rimuovere o almeno a ridurre le difficoltà reali.

Molto opportunamente il n. 14 del Motu proprio raccomanda ai parroci di dare un aiuto spirituale ai focolari misti, prendendo gli accordi con i ministri delle altre comunità ecclesiali, nello spirito di una collaborazione informata a « sincera lealtà e illuminata fiducia ».

Preparazione del matrimonio

La preparazione di un matrimonio misto non si riduce all'adempimento delle formalità giuridiche, ma esige da parte dei nubendi un attento esame dei problemi derivanti dalla diversità di religione, e da parte del sacerdote una comprensione aperta al rispetto della libertà di coscienza e ai principi cattolici dell'ecumenismo.

Così prescrive il n. 6 del Motu proprio: « Ad entrambe le parti siano illustrate le finalità e le proprietà essenziali del matrimonio, che nessuno dei due contraenti dovrà escludere ».

L'attenzione deve pertanto essere richiamata sulla indissolubilità del vincolo e sul carattere sacramentale-religioso del matrimonio dei battezzati.

L'educazione religiosa dei figli pone il problema più difficile e delicato. La parte cattolica deve prendere coscienza del grave obbligo, che le deriva dalla sua fede, di fare quanto le è possibile per battezzare ed educare i figli nella Chiesa cattolica.

La parte non cattolica deve essere informata dell'obbligo che ha la parte cattolica.

E' auspicabile che su tale punto i nubendi prendano, prima delle nozze, una decisione comune, che salvaguardi l'unità della vita coniugale; una decisione che sia ispirata al rispetto della coscienza e alla reciproca buona volontà, non già all'indifferentismo o al dispotico prevalere dell'una parte sull'altra.

Matrimonio con battezzato non cattolico

E' il caso più frequente in Italia.

Nello spirito del promettente dialogo ecumenico, il parroco e il pastore non cattolico si metteranno in contatto per concordare una pastorale comune nella preparazione delle nozze e nell'assistenza al focolare misto.

I nubendi saranno istruiti sui valori del matrimonio, che sono comuni alle loro confessioni e sui quali dovrà fondarsi la profonda unità della vita coniugale. Mediante il Battesimo, essi sono stati incorporati a Cristo; pertanto il loro amore coniugale viene assunto dall'amore stesso di Dio e partecipa dell'amore che unisce Cristo alla Chiesa, sua Sposa. Da qui scaturisce il loro obbligo di dare insieme testimonianza di fede cristiana e di aiutarsi lungo il cammino verso la salvezza, nel reciproco rispetto delle convinzioni personali. Si prospetta così la concreta possibilità di costruire l'unità pur nella diversità parziale della fede.

1. Dispensa dall'impedimento

Il Motu proprio ha conservato, oltre agli impedimenti di disparità di culto e della mista religione, la forma canonica « ad validatem ».

Concede all'Ordinario del luogo di poter dispensare dall'impedimento di mista religione quando:

- a) ricorre una giusta causa;
- b) la parte cattolica promette di custodire l'integrità della propria fede e di fare quanto dipende da lei perché tutti i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa cattolica;
- c) la parte non cattolica è messa al corrente della promessa fatta dalla parte cattolica.

Qui è la più importante novità introdotta dal Motu proprio: sono abolite le « cauzioni » della parte non cattolica e alla parte cattolica si domanda la promessa formulata nella lettera b).

Le norme stabilite dalla C.E.I. presentano uno schema di promessa, che ricalca sostanzialmente quanto è detto nel n. 4 del Motu proprio.

La promessa sarà fatta normalmente per iscritto. La comunicazione della promessa al coniuge non cattolico sarà fatta dal sacerdote con la dovuta delicatezza; di tale comunicazione sarà preso atto nella documentazione, che sarà esibita al Vescovo con la domanda di dispensa.

Il coniuge cattolico informerà l'altro coniuge degli obblighi derivanti dalla propria fede, a meno che non si proceda alla comunicazione ufficiale da parte del sacerdote.

2. Dispensa dalla forma canonica

L'Ordinario ha la facoltà di dispensare dalla forma canonica, quando si oppongono gravi difficoltà alla sua osservanza.

Le norme della Conferenza elencano le seguenti difficoltà, che, per altro, vanno interpretate in senso esemplificativo: a) il legame di parentela o speciale dovere di rapporti sociali e di amicizia delle parti con il ministro acattolico; b) la resistenza validamente fondata della parte non cattolica nei riguardi della celebrazione con la forma canonica.

Si richiede che, in caso di dispensa dalla forma canonica, il matrimonio sia celebrato davanti ad un legittimo ministro del culto: si è voluto, in tal modo, evidenziare il carattere religioso del matrimonio e agevolare nei contraenti la consapevolezza della indissolubilità del vincolo coniugale. Non è stata posta, quindi, l'alternativa del solo matrimonio civile.

Quando le nozze sono celebrate davanti al ministro acattolico, la parte cattolica è tenuta a trasmettere l'attestato dell'avvenuto matrimonio al proprio parroco per la necessaria annotazione nei registri prescritti dal diritto canonico, cioè, di solito, in margine sul libro dei Battesimi (con l'aggiunta della dispensa concessa).

Nell'ipotesi che l'attestato non sia trasmesso, il parroco della parte cattolica non mancherà, dopo congruo tempo di attesa, di domandare direttamente al ministro acattolico un estratto della celebrazione del matrimonio.

3. *Forma liturgica*

Per la forma liturgica si applicano le norme riguardanti la « *communicatio in sacris* », di cui tratta il Direttorio ecumenico.

Normalmente, è prevista la celebrazione del matrimonio misto al di fuori della Messa; tuttavia, non si esclude la possibilità della celebrazione *infra Missam*: « In particolari circostanze, nel matrimonio tra parte cattolica e parte battezzata non cattolica, potranno essere seguiti, dietro consenso dell'Ordinario del luogo, i riti del matrimonio *infra Missam* » (n. 11). Si ricordi che anche in tal caso non è ammessa l'intercomunione.

Il Motu proprio prescrive: « E' proibita la celebrazione del matrimonio dinanzi al sacerdote, o al diacono, cattolico e al ministro acattolico, che celebrino simultaneamente il rito rispettivo. E' parimenti esclusa sia prima che dopo la celebrazione cattolica un'altra celebrazione religiosa del matrimonio, per la formulazione o per il rinnovamento del consenso matrimoniale ». E' ovvio che tale proibizione si ispira non a una discriminazione del valore rituale, ma a una considerazione di carattere ecumenico e pedagogico: una sola celebrazione liturgica, presieduta dal rispettivo ministro, assolve il suo significato sacramentale.

Il ministro acattolico può intervenire al rito cattolico con qualche lettura biblica, con parole di augurio e con preghiere in comune. Eguale modo di partecipazione è possibile al sacerdote cattolico, che sia presente al rito non cattolico.

Pastorale dei matrimoni misti

Le famiglie nate da matrimoni misti non devono sentirsi escluse e neppure trascurate dalla cura dei pastori e dalla fraternità delle comunità parrocchiali. Anzi, saranno oggetto di particolare attenzione, ispirata a sincera carità ecclesiale.

I coniugi di un focolare misto saranno aiutati a vivere i valori comuni della loro fede e a dare una testimonianza di vita cristiana, senza compromessi e senza polemiche, di fronte ai figli e alla comunità. Sentendo più di altri la sofferenza della divisione delle Chiese, saranno orientati alla preghiera per la riunione dei cristiani e alla formazione di una sensibilità profondamente ecumenica.

Certo, ogni matrimonio misto costituisce un caso a sé, con le proprie difficoltà e possibilità; tuttavia, potrà trovare in una saggia pastorale della Chiesa locale l'aiuto occorrente per superare le difficoltà che sorgono prima delle nozze e durante la vita coniugale.

Matrimonio con un non battezzato

Si tratta di un impedimento dirimente, per il quale la dispensa è richiesta *ad validitatem*.

Se la parte non battezzata professa una religione non cristiana, si applicano le norme già considerate per la richiesta della dispensa dell'impedimento di *mista religione*. Varia però la prospettiva pastorale. Infatti l'unità dei coniugi, in tal caso, dovrà fondarsi nella ricerca dei valori umani e religiosi, al di fuori del cristianesimo; la parte cattolica sarà invitata ad approfondire la propria fede nella direzione tracciata da San

Paolo: « Il marito non credente si trova santificato dalla moglie e la moglie non credente si trova santificata dal marito credente » (1 Cor 7, 14).

Matrimonio con battezzato ortodosso

Il Motu proprio *Matrimonia mixta* non riguarda i matrimoni tra cattolici orientali e ortodossi. Per questi si applicano le regole stabilite dal decreto conciliare sulle Chiese orientali, n. 18, richiamate qui incidentalmente. Per i matrimoni tra cattolici di rito latino e gli orientali ortodossi valgono le norme del Decreto *Crescens Matrimonium* (21-2-1967), integrate da quelle del Motu proprio *Matrimonia mixta*.

Pertanto, la dispensa dall'impedimento viene concessa dall'Ordinario del luogo alle medesime condizioni che prevede il Motu proprio.

Quanto però alla forma canonica è ammessa anche la forma degli ortodossi, con licenza dell'Ordinario, come prescrive il n. 8 del Motu proprio.

Tale matrimonio può essere celebrato nella Chiesa cattolica infra Missam. C'è però da notare che presso le Chiese orientali non si usa unire la celebrazione dell'Eucarestia con quella delle nozze.

Il Sacerdote ortodosso che sia presente alla celebrazione in rito cattolico può pronunziare un'omelia e dire qualche preghiera.

Conclusione

Le nuove disposizioni sui matrimoni misti sono dettate da sensibilità ecumenica, che sa contemperare i vari elementi, spesso in contrasto tra loro, quali le esigenze della fede cattolica, il diritto naturale al matrimonio, la libertà di coscienza e di religione.

A questa medesima sensibilità ecumenica dovranno formarsi i coniugi, se desiderano affrontare e risolvere i vari problemi religiosi, connessi con la loro convivenza: pur consapevoli che il focolare misto resta un problema oggettivamente insolubile fin tanto che i cristiani saranno divisi nella fede e nella comunione ecclesiale.

LA COMMISSIONE EPISCOPALE PER L'ECUMENISMO

XVIII Congresso Eucaristico Nazionale

Messaggio del Card. Presidente

Messaggio del Cardinale Presidente della C.E.I., diramato alla stampa il 30-V-72.

Il Congresso Nazionale che si tiene nella città di Udine per celebrare il Mistero Eucaristico, è come un altare che si eleva sull'intero Paese.

Tutti — vescovi, presbiteri, religiosi, e laici — sono spiritualmente riuniti attorno ad esso per celebrare la propria fede e per riflettere sull'Eucaristia come segno e centro della Chiesa Locale.

1) La Chiesa è il Corpo misterioso di Cristo: a Lui è unita per lo Spirito; da Lui è costantemente generata mediante i Sacramenti e costruita nella sua unità organica dall'Eucaristia.

Cristo infatti genera i credenti e li convoca in comunità di fede mediante la Parola di verità. Con i primi Sacramenti dell'iniziazione cristiana li incorpora a sé e li costituisce comunità rigenerata e capace di rendere testimonianza. Ma è l'Eucaristia che dà alla comunità il suo perfezionamento, attuando in essa l'incorporazione a Cristo.

2) L'Eucaristia è il Corpo di Cristo che si dona al Padre e che dona a noi la pienezza dello Spirito di amore perché diventiamo in Lui un solo corpo e un solo spirito. E' la presenza efficace della Parola del Signore: « Amatevi l'un l'altro come io vi ho amato » (Gv 15, 12).

L'assemblea eucaristica che celebra il sacrificio di Cristo Redentore e la Nuova Alleanza nel suo Sangue, è la fonte per l'azione storica di amore e di unità, è conversione e stimolo per la ricerca di più intensa comunione, deve divenire il segno sempre più profondo di coesione spirituale e pastorale per tutti coloro che da Cristo si chiamano cristiani « affinché il mondo creda che Tu mi hai mandato » (Gv 17, 21).

3) Il quotidiano impegno di amore e di unità, fondendosi nel Corpo di Cristo che si dona al Padre, diventa l'offerta dell'Eucaristia-Sacrificio « a favore del suo corpo che è la Chiesa » (Col 1, 24).

L'incontro col corpo del Signore che ancora ha fame, sete, che è nudo e pellegrino, che è sofferente e carcerato, diviene premessa e frutto dell'Eucaristia-Comunione, perché nessuno « mangi la sua cena » « facendo arrossire coloro che non hanno nulla » (1 Cor 11, 21 ss).

Anche la vita che scorre nelle attività terrene, per « rendere soggetta la terra » (Gn 1, 28) può divenire cosciente adorazione dell'Eucaristia-Sacramento, premessa e anticipo che tutta la creazione « sarà liberata dalla schiavitù della corruzione, per avere parte alla libertà gloriosa dei figli di Dio » (Rm 8, 21).

4) Qui e adesso Cristo rinnova la nuova ed eterna Alleanza nel suo Sangue, e qui e adesso l'assemblea eucaristica annuncia la morte del Signore e ne proclama la resurrezione nell'attesa della sua venuta.

E' la Chiesa locale, assemblea raccolta dalla Parola di Dio, comunità che « sente parlare nella propria lingua delle grandezze di Dio » (At 2, 11) dalla testimonianza apostolica resa attuale dalla missione pastorale, e che è convocata dal Vescovo e dal Presbitero attorno all'altare della Nuova Alleanza.

La Chiesa Locale diviene « regno e sacerdoti per il Dio e Padre » (Ap 1, 6), dove « il sacerdote ministeriale, con la potestà sacra di cui è investito, forma e regge il popolo sacerdotale, compie il sacrificio eucaristico in persona di Cristo e lo offre a Dio a nome di tutto il popolo; i fedeli, in virtù del regale loro sacerdozio, concorrono all'oblazione dell'Eucaristia » (L.G. 10).

Nella Chiesa Locale, in piena comunione con la Sede Apostolica Romana, che presiede all'universale testimonianza di carità (Cfr. IGNAZIO A., *Ad Rom.*, inizio) diviene « veramente presente ed operante la Chiesa di Cristo, una, santa, cattolica ed apostolica » (C.D. 11), « perché dove appare il Vescovo ivi è la comunità, come dove è Gesù Cristo, ivi è la Chiesa universale » (IGNAZIO A., *Smir.* 8, 2).

Il Congresso Eucaristico Nazionale è come un altare che si eleva sull'intero Paese: tutte le Chiese Locali, nella ricchezza e varietà dei doni propri — la Chiesa in Italia — sono chiamate ad unirsi per celebrare nell'unica Eucaristia « un solo corpo, un solo Spirito, una sola fede, un solo battesimo » (Ef 4, 4 ss), perché in Cristo salga al Padre, nell'unità dello Spirito, ogni onore e gloria.

+ ANTONIO CARD. POMA
Presidente della C.E.I.

Il profondo significato della celebrazione merita di essere sottolineato anche con la partecipazione di molti Vescovi e di larghe rappresentanze di tutte le diocesi d'Italia. Risulterà così più manifesto il segno della comunione.

XL Congresso Eucaristico Internazionale

In data 20-IV-1972 l'Arcivescovo di Melbourne ha fatto pervenire la seguente lettera che pubblichiamo in una nostra traduzione.

40th INTERNATIONAL EUCHARISTIC CONGRESS - 68 Parliament Place,
East MELBOURNE, Vic. 3002, Australia.

Eccellenza,

Nella mia lettera del 20 luglio 1971, avevo tratteggiato i programmi e le aspettative del quarantesimo Congresso Eucaristico Internazionale, e chiedevo un ricordo nelle vostre preghiere per il successo dei nostri sforzi intesi a prepararci il più degnamente possibile a tale avvenimento.

Scrivo ora per estendere a tutti i Vescovi della Vostra Conferenza Episcopale un invito formale a venire a Melbourne per il Congresso, dimodoché possiamo tutti insieme, quale « popolo di Dio », partecipare a questo atto di fede nella sovranità dell'amore di Cristo, che s'irradia dalla presenza Eucaristica.

Il Congresso, come Vi è noto, si svolgerà dal 18 al 25 Febbraio 1973. Molti dei seminari di studio avranno inizio il 12 Febbraio.

Nel rivolgere questo invito ai Vescovi, mi piace accarezzare la speranza che per molti di loro sarà possibile venire a Melbourne con un pruppo di loro fedeli in pellegrinaggio verso il Signore presente nell'Eucaristia.

Nella mia precedente lettera, ho espresso la speranza che anche i più poveri dei nostri fratelli possano assistervi. Se qualche Diocesi della Vostra Conferenza potesse caricarsi delle spese del viaggio fino a Melbourne, noi saremo ben lieti di offrire ospitalità gratuita a pellegrini bisognosi. I cittadini di Melbourne, a qualunque denominazione appartengano, si sono accordati e sono disposti ad aprire le loro case per ospitare i visitatori d'oltremare.

Il programma di rinnovamento sia nell'Arcidiocesi, sia in tutta l'Australia, sta procedendo in maniera soddisfacente e rappresenta una sorgente di molte grazie. Il motto del Congresso: « Amatevi l'un l'altro come io vi ho amato », è oggetto di studio in incontri e discussioni presso le famiglie. La prima delle tre serie di questi incontri di studio e di discussione sta già volgendo al termine. Si spera che tale programma renderà capaci i fedeli di approfondire la pienezza del significato della vita cristiana e di realizzare più pienamente la funzione della Benedetta Eucaristia nella vita cristiana. Altre due serie di incontri di studio avranno luogo durante il 1972.

Sarò naturalmente lieto di fornire ogni altra informazione desiderata dai Vescovi riguardo al Congresso.

Chiedo nuovamente a Vostra Eccellenza un particolare ricordo nella preghiera affinché, attraverso i nostri sforzi, la Chiesa sia in grado di dimostrare che Cristo è con noi sempre, fino alla fine del mondo.

Con sincera considerazione e con i migliori saluti,

rimango

Fraternamente Vostro in Cristo

+ J.R. KNOX, *Arcivescovo di Melbourne*

Data anche la presenza in Australia, e a Melbourne in particolare, di una comunità italiana molto numerosa, è auspicabile la partecipazione di delegazioni delle diocesi d'Italia.

Si possono prendere contatti direttamente con l'organizzazione del Congresso, scrivendo all'indirizzo sopra indicato.

Contributo delle diocesi d'Italia per le PP. OO. MM. nel 1971 - 72

Il Direttore Nazionale delle Pontificie Opere Missionarie, con lettera del 17-V-1972, ha presentato il seguente rendiconto:

L'anno finanziario della Direzione Nazionale delle Pontificie Opere Missionarie per l'esercizio 1971-72, si chiude con i seguenti risultati:

	Entrate	Aumento sul 1970-71 Lit.	Aumento in %
Giornata Missionaria	Lit. 1.714.224.921	207.439.223	13,77%
Propagazione della fede	437.096.258	39.026.074	9,80%
S. Pietro Apostolo	409.783.085	27.499.214	7,19%
	Lit. 2.561.104.264	273.964.511	11,97%

Dedotte le spese di gestione, è stata versata al Consiglio Superiore delle PP.OO. MM., la somma complessiva di Lire 2.257.500.000 così suddivisa:

Propagazione della fede . . . Lit. 1.867.500.000 342.500.000 aumento sul 1970-71
S. Pietro Apostolo . . . Lit. 390.000.000 65.000.000 aumento sul 1970-71

con un aumento di Lit. 407.500.000 sull'anno precedente.

Inoltre sono state rimesse al Cardinale Prefetto Lit. 24.780.000 per l'Opera dei Catechisti.

